Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 5 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 131-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1985, n. **226**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano . Pag. 3967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **227**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova . Pag. 3967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **228**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano Pag. 3968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1985, n. **229**.

Integrazione esplicativa dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780, in materia di servitù militari Pag. 3968

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 15 maggio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Graziano e C. . Pag. 3969

DECRETO 28 maggio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Graziano Arco . . . Pag. 3969

Ministero della sanità

DECRETO 11 aprile 1985.

Modificazioni ai decreti ministeriali 18 maggio 1976 e 12 ottobre 1977 concernenti l'elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri, limitatamente alle discipline « ematologia », « immuno-ematologia e servizio trasfusionale » e « nefrologia » oggetto di esame di idoneità . . . . Pag. 3970

DECRETO 30 maggio 1985.

Modificazioni al nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità . . . . Pag. 3970

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 febbraio 1985, n. **230**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di cultura per la cardiologia Vittorio Tonolli, in Suna Verbania . . . . Pag. 3971

DECRETO 13 febbraio 1985, n. **231**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, in Roma . . . . Pag. 3971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali (Ginevra, 18 novembre 1983) . . . . Pag. 3972

Ministero dell'interno: Riconoscimento di artifici pirotecnici . . . . Pag. 3972

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento Pag. 3972

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione . . . . Pag. 3972

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 3972

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti le società cooperative. Pag. 3972

Scioglimento di società cooperative Pag. 3973

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale . . . . Pag. 3973

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 29 maggio 1985, n. **39.**

Tasse sulle concessioni governative - Art. 3, commi 18 e 19 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, recante: « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria » . . . . Pag. 3974

CONCORSI ED ESAMI

Ministero per i beni culturali e ambientali: Aumento, da due a tre, del numero dei posti di primo dirigente per il corso-concorso di formazione dirigenziale nel ruolo dell'amministrazione centrale per vacanze relative all'anno 1984 . . . . Pag. 3975

Ministero dell'interno:

Diari delle prove scritta e pratica a carattere professionale dei concorsi pubblici, per esami, a posti di traduttore-interprete dell'Amministrazione civile dell'interno per le lingue spagnola, slovena, russa e araba classica o letteraria . . . . Pag. 3975

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritta e pratica a carattere professionale dei concorsi pubblici, per esami, a posti di traduttore-interprete dell'Amministrazione civile dell'interno per le lingue francese, inglese e tedesca . . . . Pag. 3976

Regione Campania: Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario, del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 3 per il funzionamento del centro per la rieducazione psico-motoria di Lapio. Pag. 3976

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3976

REGIONI

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. **73.**

Modifica della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, concernente norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria . . . . Pag. 3977

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. **74.**

Norme urbanistiche integrative . . . . . . Pag. 3980

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. **75.**

Contributi all'Associazione teatro regionale toscano, alla Fondazione orchestra regionale toscana, alla Fondazione mediateca regionale toscana . . . . Pag. 3983

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. **14.**

Istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale. Pag. 3984

Regione Lazio

REGOLAMENTO REGIONALE 4 marzo 1985, n. **1.**

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 53 del 17 settembre 1984 concernente: « Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive ». Pag. 3985

REGOLAMENTO REGIONALE 4 marzo 1985, n. **2.**

Modifica dell'art. 6 del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1, concernente: « Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 53 del 17 settembre 1984 » Pag. 3987

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1985, n. **226.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella tabella 2 (art. 27), concernente il ruolo dei professori universitari - fascia dei professori associati, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia è modificato da 100 a 141.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **227.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti delle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 72 - l'insegnamento fondamentale di « istituzioni di anatomia e istologia patologica » del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, passa dal biennio al triennio e prende il n. 15 con la conseguente variazione degli insegnamenti del biennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **228.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 8 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, l'insegnamento di « diritto penale processuale e comparato » cambia la denominazione in quella di « diritto processuale penale comparato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1985, n. **229.**

Integrazione esplicativa dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780, in materia di servitù militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari;

Visto l'art. 16, comma primo, del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1985;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge, necessari per la tutela della pubblica incolumità nel corso delle esercitazioni militari e dei corpi civili dello Stato militarmente addestrati, sono adottati dal comandante territoriale con propria ordinanza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 8

NOTE

— Rispetto alla precedente formulazione del primo comma dell'art. 16 del regolamento sono state aggiunte le parole *«e dei corpi civili dello Stato militarmente addestrati»*.

— Il testo del primo comma dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è il seguente:

«Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 maggio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Graziano e C.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 maggio 1983, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Graziano e C. ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 7 marzo 1985, volta ad ottenere una proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 2 maggio 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Graziano e C. è disposta la proroga di un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 16 maggio 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2990)

DECRETO 28 maggio 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Graziano Arco.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 giugno 1983, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Graziano Arco ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 7 marzo 1985, volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 2 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 2 maggio 1985;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Graziano Arco è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dello esercizio dell'impresa, a far data dal 30 giugno 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2991)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 aprile 1985.

Modificazioni ai decreti ministeriali 18 maggio 1976 e 12 ottobre 1977 concernenti l'elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri, limitatamente alle discipline « ematologia », « immuno-ematologia e servizio trasfusionale » e « nefrologia » oggetto di esame di idoneità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti in data 18 maggio 1976 e 12 ottobre 1977 concernenti « elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri »;

Considerato che in detti decreti la specializzazione « malattie del rene, del sangue e del ricambio » è considerata tra le specializzazioni affini rispetto alle discipline « ematologia », « immuno-ematologia e servizio trasfusionale » e « nefrologia »;

Vista la decisione n. 938 del 9 aprile 1980 con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal dott. Giuseppe Brighina avverso il decreto ministeriale 18 maggio 1976, limitatamente alla parte in cui ha classificato la specializzazione in « malattie del rene, del sangue e del ricambio » affine e non equivalente — come risultava dal precedente decreto ministeriale 20 ottobre 1971 — rispetto alla disciplina « nefrologia »;

Viste le decisioni n. 403 e n. 434 in data 18 febbraio 1981 con cui il medesimo tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto i ricorsi proposti dai sanitari Eustachio Miraglia ed Elio Picardi avverso il decreto ministeriale 12 ottobre 1977 limitatamente alla parte in cui la predetta specializzazione è stata considerata affine e non più equivalente — come risultava dal precedente decreto ministeriale 20 ottobre 1971 — rispetto alle discipline « immuno-ematologia e servizio trasfusionale » ed « ematologia »;

Considerato che avverso tali decisioni questa amministrazione non ha proposto impugnativa, su conforme avviso dell'Avvocatura generale dello Stato che, con nota del 31 gennaio 1981 ha ritenuto « solidamente fondata » la decisione del tribunale amministrativo regionale « sulla improvvisa incidenza — della innovazione di cui sopra — senza previsione di alcuna disciplina transitoria sulle legittime aspettative di chi si fosse in passato accinto al conseguimento di una determinata specializzazione con la prospettiva di un preciso impiego della stessa »;

Considerato, pertanto che, su dette decisioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio si è formato il giudicato al quale questo Ministero è tenuto ad ottemperare ed è stato, a tal fine, invitato dai ricorrenti con separati atti in data 27 giugno 1983 e con successivi ricorsi ex art. 37, terzo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Ritenuto quindi di dover modificare il decreto ministeriale 18 maggio 1976 nel senso che la specializzazione in « malattie del rene, del sangue e del ricambio » è da ritenere inclusa tra le specializzazioni equivalenti alla « nefrologia » ed il decreto ministeriale 12 ottobre 1977, nel senso che la specializzazione medesima è da ritenere inclusa tra le specializzazioni equivalenti alla « ematologia » ed alla « immuno-ematologia e servizio trasfusionale »;

Decreta:

I decreti ministeriali 18 maggio 1976 e 12 ottobre 1977 concernenti « elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri » sono modificati, il primo limitatamente alla disciplina « nefrologia », ed il secondo alle discipline « ematologia » ed « immuno-ematologia e servizio trasfusionale », nel senso che la specializzazione in « malattie del rene, del sangue e del ricambio » è inclusa tra le specializzazioni equivalenti alle predette discipline ed è depennata, pertanto, dall'elenco delle specializzazioni affini rispetto alle medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1985

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(2859)

DECRETO 30 maggio 1985.

Modificazioni al nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, che approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto predetto;

Visti i successivi decreti ministeriali rispettivamente in data 23 dicembre 1976, 4 aprile 1977 e 27 maggio 1980, con i quali venivano apportate modificazioni al suddetto regolamento interno;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1982, concernente il nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le proposte del comitato amministrativo in data 18 giugno 1984 e 1° marzo 1985, afferenti alcune modifiche alla ripartizione, per esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche tra i laboratori e servizi generali, nonché alla determinazione del numero massimo degli aiutanti assegnati alla segreteria del laboratorio di ultrastrutture;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Ritenuto di accogliere le proposte del comitato amministrativo sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Il proprio decreto ministeriale 29 aprile 1982 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1982 — indicato nelle premesse, è modificato nella parte concernente la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche tra i vari laboratori e servizi generali, come di seguito specificato:

Art. 9 - *Laboratorio di biologia cellulare*:
dirigenti di ricerca: 5;
ricercatori: 12;
assistenti tecnici: 8;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 8;
addetti tecnici: 3.

Art. 10 - *Laboratorio di chimica del farmaco*:
dirigenti di ricerca: 8;
ricercatori: 16;
assistenti tecnici: 19;
segretari tecnici: 2;
aiutanti tecnici: 22;
addetti tecnici: 9.

Art. 15 - *Laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema*:
dirigenti di ricerca: 3;
ricercatori: 8;
assistenti tecnici: 7;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 9;
addetti tecnici: 4.

Art. 23 - *Laboratorio di tossicologia applicata*:
dirigenti di ricerca: 5;
ricercatori: 14;
assistenti tecnici: 12;
segretari tecnici: 3;
aiutanti tecnici: 11;
addetti tecnici: 6.

Art. 28 - *Servizi amministrativi e del personale*:
assistenti tecnici: 4;
segretari tecnici: 15;
aiutanti tecnici: 21;
addetti tecnici: 55;
operai: 2.

Art. 29 - *Biblioteca*:
assistenti tecnici: 4;
segretari tecnici: 13;
aiutanti tecnici: 20;
addetti tecnici: 17.

Art. 35 - *Servizio elaborazione dati*:
dirigenti di ricerca: 2;
ricercatori: 2;
assistenti tecnici: 5;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 6;
addetti tecnici: 2.

Art. 38 - *Ufficio tecnico*:
dirigenti di ricerca: 1;
ricercatori: 1;
assistenti tecnici: 10;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 41;
addetti tecnici: 33;
operai: 24.

Art. 2.

L'art. 40 del sopra menzionato decreto 29 aprile 1982, è modificato — limitatamente alla parte concernente l'indicazione del numero massimo degli aiutanti assegnati alla segreteria del laboratorio di ultrastrutture — come di seguito specificato:

laboratorio di ultrastrutture . . . . . 2 unità

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 30 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

(3044)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 febbraio 1985, n. **230.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di cultura per la cardiologia Vittorio Tonolli, in Suna Verbania.

N. 230. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione di cultura per la cardiologia Vittorio Tonolli, in Suna Verbania (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1985
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 275

DECRETO 13 febbraio 1985, n. **231.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, in Roma.

N. 231. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1985
Registro n. 15 *Beni culturali, foglio n.* 272

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali (Ginevra, 18 novembre 1983)

In base ad autorizzazione disposta con legge 1° aprile 1985, n. 125 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88, supplemento, del 13 aprile 1985), è stato depositato a New York, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica dell'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali (Ginevra, 18 novembre 1983).

Conformemente all'art. 37, par. 2, l'accordo sopraindicato è entrato in vigore provvisoriamente sul piano internazionale, e in pari data per l'Italia, il 1° aprile 1985.

(2981)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale 27 aprile 1985, n. 559/C-4445.III.B, gli artifici pirotecnici denominati Drago (Dragon Bomb Rocket), Diadema (Anademia Rocket) e Felice primavera (Spring Happiness Rocket), fabbricati nella Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritti nella categoria 4ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2953)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:

elettronica applicata III.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:

storia del pensiero politico moderno e contemporaneo.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica ortopedica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:

geografia (triennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3045)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma 1° aprile 1985, n. 1952, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Sorin Biomedica S.p.a., con sede a Saluggia, la donazione di una attrezzatura Carbon Evaporation Device Ced 010, del valore di L. 10.000.000 per lo svolgimento di indagini riguardanti la specificità e la sensibilità del dosaggio imminoenzimatico per anticorpi anti-toxoplasma gondii, da destinare allo istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

(2757)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze 18 marzo 1985, n. 101, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Governo della Repubblica del Venezuela la collezione completa consistente in 34 volumi delle memorie del generale Daniel Florencio O' Learvy, da destinare alla biblioteca universitaria della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 16 marzo 1985, n. 92, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 26.000.000, da destinare all'istituto di clinica dermosifilopatica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 18 marzo 1985, n. 93, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Real Academia Espanola la donazione della somma di lire 1.647.084, da destinare all'istituto ispanico della predetta Università.

(2758)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 19 marzo 1985, la gestione commissariale della società cooperativa «C.A.R.D. - Cooperativa di produzione e lavoro edili e stradali a r.l.», in Marano (Napoli), è stata prorogata fino al 19 marzo 1986 e il rag. Giulio Lupoli è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Adamo Adolfo.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1985, i poteri conferiti al dott. Antonio Sambo, commissario governativo della società cooperativa edilizia «San Mauro» società cooperativa edilizia a r.l., in Cavarzere (Venezia), sono prorogati fino a tutto il 19 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985, i poteri conferiti al prof. Pietro Porrello, commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Minerva Seconda», in Latina, sono stati prorogati fino al 21 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985, i poteri conferiti all'avv. Antonio Bardari, commissario governativo della società cooperativa «S. Marinella» cooperativa edilizia a r.l., in Boscoreale (Napoli), sono prorogati fino al 22 settembre 1985.

(2658)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la società cooperativa mista a r.l. « Emil idraulica - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio dott. Gianluigi Martini in data 24 settembre 1981, rep. n. 3143, reg. soc. n. 11032, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Benaglia Giampaolo.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985 è stato annullato il decreto 12 maggio 1984, limitatamente al numero d'ordine due, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro « Ars et Labor », in Napoli, costituita per rogito notaio dottor Maddalena Luigi in data 29 maggio 1958, rep. n. 79460, registro soc. n. 450, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore.

(2657)

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

Con decreti ministeriali 2 maggio 1985, aventi decorrenza dalla data di pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie operanti nelle province appresso indicate, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Provincia di Venezia:

lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e commerciali:

vitto:

L. 45.000 mensili per due pasti al giorno;

L. 22.500 mensili per un pasto al giorno;

alloggio: L. 10.000 mensili.

Provincia di Livorno:

lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie compresi gli alberghi e le pensioni:

vitto: L. 18.900 mensili per due pasti (per 26 giornate, pari a L. 727 giornaliere);

alloggio: L. 7.100 mensili (per 26 giornate, pari a L. 273 giornaliere).

Provincia di Macerata:

lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie:

vitto:

L. 30.000 mensili per due pasti;

L. 15.000 mensili per un pasto;

alloggio: L. 9.000 mensili.

Provincia di Torino:

per il personale dipendente dalle aziende alberghiere:

vitto: L. 20.000 mensili;

alloggio: L. 9.000 mensili;

per il personale dipendente dalle aziende industriali e del settore edile:

mensa:

L. 500 per un pasto giornaliero;

L. 1.200 per due pasti e colazione giornalieri;

alloggio:

L. 30.000 mensili;

L. 10.000 mensili per l'alloggio in baracche di cantiere (compreso luce, gas e riscaldamento).

Provincia di Latina:

per i lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie:

mensa: L. 350 per un pasto;

vitto:

L. 13.000 mensili per un pasto giornaliero;

L. 26.000 mensili per due pasti giornalieri;

alloggio: L. 9.000 mensili.

Provincia di Milano:

lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie esclusi i proprietari di fabbricati:

vitto: L. 26.000 mensili;

alloggio: L. 12.000 mensili;

lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani:

alloggio, luce e riscaldamento: L. 20.280 mensili;

lavoratori dipendenti da tutti i settori merceologici:

mensa: L. 285 per due piatti.

Provincia di Padova:

per i settori: industriale, commerciale, artigiano, agricolo e dei pubblici esercizi:

vitto:

L. 25.000 mensili per due pasti al giorno;

L. 12.500 mensili per un pasto al giorno;

alloggio: L. 6.500 mensili;

mensa:

L. 160 primo piatto;

L. 290 secondo piatto;

per il settore alberghiero:

vitto:

L. 26.000 mensili per due pasti al giorno;

L. 13.000 mensili per un pasto al giorno;

alloggio: L. 6.500 mensili.

Provincia di Reggio-Emilia:

per il personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione dei dipendenti dai proprietari di fabbricati, dagli alberghi e dai caseifici:

alloggio: L. 14.000 mensili;
riscaldamento: L. 5.000 mensili;
illuminazione: L. 2.000 mensili;
acqua: L. 1.200 mensili;
gas: L. 1.000 mensili.

(2954)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 maggio 1985, n. **39**.

Tasse sulle concessioni governative - Art. 3, commi 18 e 19 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, recante: « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria ».

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali tasse e imposte indirette sugli affari
Agli uffici del registro
e, per conoscenza:
Al Ministero di grazia e giustizia
A tutte le Direzioni generali
Al Servizio centrale degli ispettori tributari
Al comando generale della Guardia di finanza
All'Avvocatura generale dello Stato
All'Associazione fra le società italiane per azioni

I commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, riguardano talune modifiche apportate in tema di tasse sulle concessioni governative.

Con il comma 18 sono state apportate modifiche alla lettera *a*) del numero 75 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, riguardante l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle società. Per la detta iscrizione, a decorrere dal 20 dicembre 1984, in luogo della tassa di L. 81.000 precedentemente stabilita per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese sono dovuti i nuovi importi più avanti indicati. Gli aumenti non si applicano alle società cooperative, alle società di mutuo soccorso, alle società di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (società sportive) e alle società sotto qualsiasi forma costituite che non svolgano attività commerciale e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche di partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali e delle altre attività indicate nel succitato comma.

Il comma 19 dispone che la tassa di concessione governativa nelle misure sottoindicate è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, anche annualmente, entro il 30 giugno, a decorrere dall'anno successivo a quello della costituzione.

Per quanto riguarda le società iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1° gennaio 1985, il primo versamento annuale deve essere eseguito entro il 30 giugno 1985.

La tassa è di 5 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di un milione per le società a responsabilità limitata e L. 100.000 per le società di altro tipo. La tassa annuale è dovuta anche dalle società in liquidazione.

Al fine di stabilire la tassa annualmente dovuta si deve avere riguardo alle società esistenti all'inizio dell'anno (e quindi per la prima applicazione alle società esistenti al 1° gennaio 1985) e al tipo nel quale la società risulta a tale data. Infatti il presupposto dell'imposizione si verifica al primo gennaio e il 30 giugno costituisce il termine ultimo per il pagamento della tassa annuale.

Pertanto ai fini di determinare l'obbligazione tributaria sono irrilevanti l'estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese avvenute dopo il primo gennaio; e ai fini di determinare la tassa annuale dovuta sono altresì irrilevanti le trasformazioni che siano avvenute dopo il primo gennaio.

A chiarimento poi di quesiti formulati, si precisa che, riguardando le modifiche solo il numero 75, lettera *a*), della tariffa anzidetta, per l'iscrizione nel registro delle imprese delle sedi secondarie e delle trasformazioni di società dovranno continuarsi a corrispondere le lire 81.000 previste rispettivamente dai numeri 76 e 75, lettera *d*), della ripetuta tariffa.

In caso di trasferimento di una società da una sede giudiziaria all'altra, e per le società estere che stabiliscono in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile (art. 2506 del codice civile) è dovuta la tassa di L. 81.000 di cui al numero 76 della tariffa.

Invece, per le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono dovute le nuove tasse sia di iscrizione che annuali in quanto ai sensi dell'art. 2505 del codice civile sono soggette a tutte le disposizioni della legge italiana.

Trattandosi di tasse sulle concessioni governative, le relative somme vanno versate all'Ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma sui nuovi conti correnti appositamente istituiti:

c/c n. 15888001 per tutto il territorio dello Stato esclusa la regione siciliana;

c/c n. 15886005 per la regione siciliana.

Fino a quando non saranno posti in distribuzione i nuovi moduli relativi a detti conti, dovranno essere usati moduli di colore bianco a quattro sezioni « Mod. ch-8-quater AUT » in distribuzione presso gli uffici postali e nella causale del versamento dovrà indicarsi: « Società: tassa di prima iscrizione » oppure « Società: tassa annuale ».

Dovranno inoltre risultare il tipo di società e il codice fiscale della stessa.

Per il mancato pagamento sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

A tal fine è stato interessato il Ministero di grazia e giustizia perché inviti le cancellerie commerciali a segnalare alle intendenze di finanza delle rispettive province le omissioni o altre irregolarità di pagamenti rilevate nella trattazione degli affari di loro competenza.

Il Ministro: VISENTINI

(3121)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Aumento, da due a tre, del numero dei posti di primo dirigente per il corso-concorso di formazione dirigenziale nel ruolo dell'amministrazione centrale per vacanze relative all'anno 1984.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, recante « Norme di accesso alla dirigenza statale »;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1984, registro n. 40, foglio n. 136, come rettificato dal decreto ministeriale 8 novembre 1984, con il quale vengono banditi due concorsi per posti di primo dirigente dell'amministrazione centrale, relativi all'anno 1984, nella misura di due posti tramite concorso speciale, per esami, e due posti tramite corso-concorso di formazione dirigenziale;

Considerato che, alla data del 27 dicembre 1984 si è reso disponibile un ulteriore posto per l'anno 1984, a seguito del decesso del dott. Francesco Maria Ricci, primo dirigente dell'amministrazione centrale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 301/84, detto posto dovrà essere assegnato tramite corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

L'ulteriore posto resosi disponibile per l'anno 1984 verrà assegnato nell'ordine della graduatoria del corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al decreto ministeriale 20 settembre 1984 citato in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1985
Registro n. 12 *Beni culturali, foglio n.* 50

(3014)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diari delle prove scritta e pratica a carattere professionale dei concorsi pubblici, per esami, a posti di traduttore-interprete dell'Amministrazione civile dell'interno per le lingue spagnola, slovena, russa e araba classica o letteraria.

Le prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno, per la lingua spagnola, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985, si svolgeranno in Roma, presso il salone delle conferenze delle ferrovie dello Stato di Roma-Termini, primo piano, via Giolitti n. 34 (lato Terminal Alitalia), nei giorni 3 e 4 luglio 1985, alle ore otto di ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritta e pratica a carattere professionale è di sei ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso, oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non possono portare nell'aula di esame: libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc.

Per la prova pratica a carattere professionale di lingua straniera, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del bando di concorso, non è consentito l'uso del vocabolario.

I candidati ai quali non sia pervenuta, in tempo utile, prima della data della prova scritta e pratica, al recapito indicato nella domanda di partecipazione, la comunicazione di avvenuta esclusione dal concorso, sono tutti ammessi con riserva di accertamento, da parte dell'amministrazione, della validità del titolo di studio — di cui i candidati si sono dichiarati in possesso — ai fini dell'ammissione al concorso, in relazione ai titoli di studio richiesti, per l'accesso al profilo funzionale di traduttore-interprete della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982.

L'ammissione con riserva non pregiudica, peraltro, alcun provvedimento di esclusione dal concorso che potrà essere adottato in relazione al disposto dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale e/o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione, per qualunque motivo, dei candidati alla sede di esame indicata, comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

Le prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno, per la lingua slovena, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985, si svolgeranno in Roma, presso il Ministero dell'interno, Palazzo Viminale, via Agostino de Pretis, salone delle conferenze, piano terra, nei giorni 21 e 22 giugno 1985, alle ore otto di ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritta e pratica a carattere professionale è di sei ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso, oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non possono portare nell'aula di esame: libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc.

Per la prova pratica a carattere professionale di lingua straniera, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del bando di concorso, non è consentito l'uso del vocabolario.

I candidati ai quali non sia pervenuta, in tempo utile, prima della data della prova scritta e pratica, al recapito indicato nella domanda di partecipazione, la comunicazione di avvenuta esclusione dal concorso, sono tutti ammessi con riserva di accertamento, da parte dell'amministrazione, della validità del titolo di studio — di cui i candidati si sono dichiarati in possesso — ai fini dell'ammissione al concorso, in relazione ai titoli di studio richiesti, per l'accesso al profilo funzionale di traduttore-interprete della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982.

L'ammissione con riserva non pregiudica, peraltro, alcun provvedimento di esclusione dal concorso che potrà essere adottato in relazione al disposto dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale e/o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione, per qualunque motivo, dei candidati alla sede di esame indicata, comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

Le prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a nove posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno, per la lingua russa, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985, si svolgeranno in Roma, presso l'Aula Magna dell'Antoniano, viale Manzoni n. 1, nei giorni 26 e 27 giugno 1985, alle ore otto di ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritta e pratica a carattere professionale è di sei ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso, oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non possono portare nell'aula di esame: libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc.

Per la prova pratica a carattere professionale di lingua straniera, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del bando di concorso, non è consentito l'uso del vocabolario.

I candidati ai quali non sia pervenuta, in tempo utile, prima della data della prova scritta e pratica, al recapito indicato nella domanda di partecipazione, la comunicazione di avvenuta esclusione dal concorso, sono tutti ammessi con riserva di accertamento, da parte dell'amministrazione, della validità del titolo di studio — di cui i candidati si sono dichiarati in possesso — ai fini dell'ammissione al concorso, in relazione ai titoli di studio richiesti, per l'accesso al profilo funzionale di traduttore-interprete della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982.

L'ammissione con riserva non pregiudica, peraltro, alcun provvedimento di esclusione dal concorso che potrà essere adottato in relazione al disposto dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale e/o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione, per qualunque motivo, dei candidati alla sede di esame indicata, comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

Le prove scritta e pratica a carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua araba classica o letteraria, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985, si svolgeranno in Roma, presso il Ministero dell'interno, Palazzo Viminale, via Agostino de Pretis, salone delle conferenze, piano terra, nei giorni 24 e 25 giugno 1985, alle ore otto di ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritta e pratica a carattere professionale è di sei ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso, oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non possono portare nell'aula di esame: libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc.

Per la prova pratica a carattere professionale di lingua straniera, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, del bando di concorso, non e consentito l'uso del vocabolario.

I candidati ai quali non sia pervenuta, in tempo utile, prima della data della prova scritta e pratica, al recapito indicato nella domanda di partecipazione, la comunicazione di avvenuta esclusione dal concorso, sono tutti ammessi con riserva di accertamento, da parte dell'amministrazione, della validità del titolo di studio — di cui i candidati si sono dichiarati in possesso — ai fini dell'ammissione al concorso, in relazione ai titoli di studio richiesti, per l'accesso al profilo funzionale di traduttore-interprete della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982.

L'ammissione con riserva non pregiudica, peraltro, alcun provvedimento di esclusione dal concorso che potrà essere adottato in relazione al disposto dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale e/o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione, per qualunque motivo, dei candidati alla sede di esame indicata, comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

(3012)

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritta e pratica a carattere professionale dei concorsi pubblici, per esami, a posti di traduttore-interprete dell'Amministrazione civile dell'interno per le lingue francese, inglese e tedesca.

Il diario delle prove scritta e pratica di carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di traduttore-intepretе della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua francese, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985, sarà reso noto mediante avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1985.

Il diario delle prove scritta e pratica di carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a settantatre posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua inglese, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985, sarà reso noto mediante avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1985.

Il diario delle prove scritta e pratica di carattere professionale del concorso pubblico, per esami, a cinquantasette posti di traduttore-interprete della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno per la lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985, sarà reso noto mediante avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1985.

(3013)

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario, del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 3 per il funzionamento del centro per la rieducazione psico-motoria di Lapio.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3 per il funzionamento del centro per la rieducazione psico-motoria di Lapio, a:

Ruolo sanitario:

un posto di responsabile sanitario primario neuropsichiatra a tempo definito;

cinque posti di infermiere professionale;

tre posti di vigilatrice d'infanzia.

Ruolo tecnico:

cinque posti di tecnico fisioterapista;

un posto di logopedista;

un posto di ortottista;

due posti di assistente sociale collaboratore.

Ruolo amministrativo:

un posto di collaboratore amministrativo;

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Campania, assessorato alla sanità, Napoli.

(3023)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 129 del 3 giugno 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda servizi municipalizzati per l'igiene urbana di Prato: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di capo sezione ragioneria da inquadrarsi nel VII livello.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. 73.

Modifica della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, concernente norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

al termine del terzo comma è aggiunta la frase:

« Sull'attuazione del piano la giunta relaziona biennalmente al consiglio ».

2. L'art. 3 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

a) Il secondo comma è così sostituito:

« La gestione dei piani faunistici provinciali è affidata ai comuni singoli o associati ».

b) Il terzo comma è così sostituito:

« Per ogni area faunistica è costituita una delegazione composta, oltre che dal presidente in rappresentanza dell'ente che l'ha istituita, da un minimo di dodici ad un massimo di ventuno rappresentanti, residenti nell'area, designati in misura paritetica dalle associazioni agricole, venatorie e naturalistiche locali ».

c) Il quarto comma è abrogato.

d) Al sesto comma dopo la parola « provincia », è inserita la seguente frase: « ed alla giunta regionale ».

e) Dopo il nono comma è inserito il seguente comma:

« Le zone di rispetto venatorio hanno durata di un anno e sono rinnovabili, su parere favorevole dell'amministrazione provinciale ».

3. L'art. 6 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

Il sesto, settimo e ottavo comma sono così sostituiti:

« La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata ai comuni singoli o associati competenti per territorio che la esercitano mediante comitati di gestione costituiti in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi e da rappresentanti dei cacciatori.

La gestione delle zone di ripopolamento e cattura avviene nel rispetto del modello tipo regionale nel quale sono definiti i parametri gestionali. Nell'atto di costituzione, nel rispetto dei parametri di cui al comma precedente, vengono stabiliti gli indennizzi per danni alle produzioni agricole nonché incentivi per la salvaguardia e la produzione della selvaggina ed il miglioramento dell'ambiente.

I comitati di gestione trasmettono annualmente agli enti gestori e all'associazione intercomunale il bilancio consuntivo, corredato di una relazione tecnico-economica relativa alla gestione, al numero dei capi prodotti e catturati e all'irradiamento.

Gli enti che gestiscono le zone di ripopolamento e cattura autorizzano la cattura o l'uccisione di specie selvatiche che producano danno alle colture agricole, anche quando ciò si verifichi nei territori circostanti, o per esigenze tecniche di gestione della zona. L'autorizzazione viene concessa sentito lo Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».

Art. 2.

1. L'art. 8 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così sostituito:

« **Art. 8** (*Centri privati per la produzione di selvaggina*). — I proprietari o possessori, singoli o associati, di fondi, possono istituire centri privati per la produzione di selvaggina anche allo stato naturale. Detti centri privati sono soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione provinciale in conformità alla previsione dei piani faunistici.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla planimetria del territorio interessato, da una relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere e dall'atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso dei fondi da vincolarsi.

Fa carico al titolare del centro privato per la produzione di selvaggina l'eventuale riduzione degli animali predatori, previa autorizzazione dell'amministrazione provinciale.

Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture del centro privato o a quelle circostanti in possesso del titolare del centro privato.

La selvaggina prodotta nei centri privati è acquistata con diritto di prelazione dalle amministrazioni pubbliche ed è utilizzata ai fini del ripopolamento.

Entro il mese di giugno di ogni anno le amministrazioni pubbliche comunicano ai centri privati il proprio fabbisogno di selvaggina.

Nei centri privati di produzione di selvaggina la caccia è vietata.

Detti centri privati sono segnalati da tabelle recanti la scritta: « Centro privato di produzione di selvaggina - divieto di caccia » disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

La superficie complessiva dei centri privati per la produzione di selvaggina non può superare lo 0,50 % della superficie agricola e forestale di ciascuna provincia.

I limiti di cui sopra non hanno valore per le province le quali, alla data del 15 luglio 1984, abbiano una percentuale superiore allo 0,50 % della superficie agricola forestale destinata ai centri privati per la produzione di selvaggina. Le suddette province non possono comunque procedere ad ulteriori ampliamenti della superficie destinata ai centri privati di produzione di selvaggina ».

2. L'art. 10 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

a) Il terzo comma è sostituito dai seguenti commi:

« Nelle aziende faunistico-venatorie è autorizzata la caccia soltanto ed esclusivamente secondo piani di abbattimento elaborati dal concessionario nell'osservanza dei modelli tipo predisposti dalla giunta regionale ed approvati dal consiglio regionale. I suddetti piani di abbattimento devono essere approvati dall'amministrazione provinciale competente sentito il parere dei comuni interessati per territorio.

Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia alla selvaggina migratoria è vietata, fatta eccezione per la beccaccia e, da appostamento, per il colombaccio. L'attività venatoria può essere esercitata su una delle due specie sopra indicate, a scelta del concessionario, nel rispetto del calendario venatorio e delle disposizioni stabilite dai modelli tipo. Detta facoltà è accordata dall'amministrazione provinciale alle aziende faunistico-venatorie che al terzo anno di concessione realizzano gli obiettivi prefissati.

E' fatta altresì eccezione per le aziende faunistico-venatorie ricadenti nelle zone umide e vallive, dove la caccia alla migratoria è consentita limitatamente ai palmipedi e trampolieri previsti dal calendario venatorio ».

b) Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I modelli tipo precisano altresì le specie e le quantità dei capi riprodottisi allo stato naturale, da catturarsi dal concessionario e da conferire ogni anno all'amministrazione provinciale competente, gli obblighi di ripopolamento e le modalità di abbattimento ».

c) Dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti commi:

« Per il conseguimento delle finalità naturalistiche e faunistiche proprie delle aziende esse vengono suddivise in categorie tipologiche, con particolare riferimento alla localizzazione, alla giacitura dei terreni, alla altrimetria, alla copertura vegetale, e al clima.

A tale suddivisione si provvede con i modelli tipo nei quali vengono inoltre indicate le destinazioni percentuali di superficie per le diverse tipologie, le specie oggetto di prelievo e le priorità delle concessioni con riferimento ai soggetti richiedenti ».

d) Il sesto comma, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1981, n. 61, è abrogato.

e) Il settimo comma, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1981, n. 61, è abrogato.

f) L'ottavo comma, già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1981, n. 61, è così ulteriormente sostituito:

« La superficie di un'azienda faunistico-venatoria non può essere inferiore a 400 Ha. Le aziende faunistico-venatorie non possono essere contigue: fra loro deve intercorrere, di norma, la distanza di mt 1000; tale distanza non può comunque essere inferiore a mt 500. Uguale distanza deve essere rispettata con i confini di istituti faunistici o faunistico-venatori in atto al momento della costituzione dell'azienda faunistico-venatoria ».

g) Il nono comma, introdotto dall'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1981, n. 61, è abrogato.

h) Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma:

« La superficie complessiva degli istituti previsti agli articoli 8 e 10 della presente legge non può essere superiore al 10 % della superficie agricola e forestale di ciascuna provincia ».

Art. 3.

1. L'art. 13 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

a) Il primo comma è così sostituito:

« L'amministrazione provinciale, su proposta dei comuni o sentito il loro parere, sulla base di accordi tra le associazioni venatorie e le corrispondenti organizzazioni professionali degli agricoltori, può istituire, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, aree di caccia a regolamento specifico per la gestione delle attività rivolte a un uso razionale del territorio anche a fini faunistici e venatori. Tali aree, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale, vengono ubicate di massima nelle zone vallive, nelle zone umide, nelle zone classificate montane, nelle zone ad agricoltura svantaggiata. Esse non possono superare nel complesso il 30 % della superficie agricola e forestale provinciale ».

b) L'ultimo comma è così sostituito:

« Decorso il suddetto termine, l'amministrazione provinciale, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i 2/3 della superficie complessiva interessata, provvede in merito alla costituzione delle aree ».

2. L'art. 14 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

a) Il primo comma è così sostituito:

« La gestione delle aree a regolamento specifico è affidata ai comuni singoli o associati che a tal fine si avvalgono di un comitato composto in misura paritetica dai rappresentanti degli agricoltori e delle associazioni venatorie locali ».

b) Al terzo comma, punto 2), sono abrogate le lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

c) Il quarto comma è abrogato.

d) Al sesto comma, le parole « degli enti gestori » sono sostituite dalle parole « dai gestori ».

3. L'art. 21 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

Le parole « cacciare in mare » sono soppresse.

4. L'art. 25 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

a) Al primo comma la frase: « I comuni possono limitare o vietare l'esercizio venatorio » è sostituita dalla frase: « I comuni d'intesa con l'amministrazione provinciale, possono vietare per periodi non superiori ad un anno l'esercizio venatorio ».

b) Il settimo comma è abrogato.

5. L'art. 30 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

a) Al primo comma, la parola « vagante » è soppressa.

b) Il secondo ed il terzo comma sono così sostituiti:

« Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: gli orti, le coltivazioni floreali, i vivai, nonché, in presenza di tabellazione, i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni.

La Regione provvede a disciplinare con apposita deliberazione, da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica, dove siano colture erbaceo-cerealicole, nei prati artificiali irrigui, nonché, solo da appostamento, nei frutteti, oliveti e vigneti specializzati, in quanto danneggiabili ».

6. L'art. 32 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così sostituito:

Art. 32 (*Allevamenti di selvaggina a fini alimentari*). — Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento allo stato naturale o seminaturale di specie selvatiche destinate all'alimentazione.

I titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni od altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.

La costituzione degli allevamenti a scopo alimentare è autorizzata da parte del comune competente per territorio.

Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dal comune i movimenti dei capi.

I soggetti allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.

Ogni soggetto deve essere munito di contrassegno predisposto dall'azienda e approvato dall'amministrazione comunale; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.

Negli allevamenti di selvaggina a fini alimentari la caccia è vietata; l'esercizio di tale attività può comportare la revoca dell'autorizzazione.

I comuni possono autorizzare l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili, da parte di persone preventivamente autorizzate.

Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta: « Allevamento di selvaggina a fini alimentari » disposte ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

7. L'art. 34 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

« Al di fuori dei periodi e degli orari fissati nel calendario venatorio l'allenamento e l'addestramento di cani da caccia, è consentito esclusivamente nelle aree di cui all'art. 15 della presente legge. E' altresì consentito in altri istituti faunistici o faunistico-venatori, previa autorizzazione del responsabile della gestione.

8. L'art. 35 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

a) Al quinto comma la frase:

« art. 6, primo comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 » è sostituita con la frase: « art. 14, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

b) Il settimo, ottavo e nono comma sono abrogati.

Art. 4.

1. L'art. 36 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

Il secondo e il terzo comma sono così sostituiti:

« In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'art. 38 della presente legge gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro della selvaggina. Nei casi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dello stesso articolo, gli agenti salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge, provvedono altresì al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'amministrazione comunale, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta.

In quest'ultimo caso il prezzo ricavato viene tenuto a disposizione in attesa dell'accertamento dell'illecito; in caso di riconosciuta infrazione l'importo viene incamerato dal comune. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

E' sempre disposta la confisca amministrativa dei mezzi non consentiti che servirono o furono destinati a commettere la violazione ».

2. L'art. 37 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così sostituito:

Art. 37 (*Procedimento sanzionatorio*). — Alle infrazioni alle disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia di difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti comprese quelle che disciplinano l'igiene e il commercio delle selvaggina.

Le infrazioni vengono descritte a verbale ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione.

Copia del predetto verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore. In caso di rifiuto a riceverla, ovvero in caso di non avvenuta contestazione personale, il verbalizzante trasmette tale copia al comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione.

Il comune provvede altresì a notificarla entro novanta giorni al contravventore residente in Italia, entro trecentosessanta giorni al contravventore residente all'estero.

I trasgressori, ovvero le persone obbligate in solido al pagamento della somma dovuta, possono, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, effettuare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione.

Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi e i mezzi di caccia sequestrati con le modalità di cui all'art. 36, vengono dissequestrati previa dimostrazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire al comune scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente.

Qualora il trasgressore non abbia ottemperato alla oblazione di cui al quinto comma del presente articolo, l'amministrazione comunale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'interessato e all'organo che ha redatto il verbale. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il trasgressore è tenuto al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ingiunzione; per i residenti all'estero tale termine di pagamento è di sessanta giorni.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa, entro il termine ultimo previsto per il pagamento, l'interessato può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 3 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa vengono introitate dall'amministrazione comunale e destinate alla gestione dell'area faunistica cui il comune è territorialmente interessato.

La proposta di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione di licenza di caccia, viene formulata, ai sensi dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dall'amministrazione comunale nel cui territorio è avvenuta l'infrazione e trasmessa al questore del luogo di residenza del trasgressore che provvede a tale sospensione, o revoca o esclusione definitiva dalla concessione ».

3. L'art. 38 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così modificato:

a) Al primo comma, lettera *c*), la frase aggiunta con l'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1981, n. 61, è così sostituita:

« Analoga sanzione si applica per la caccia notturna, per quella praticata nei giorni non consentiti dal calendario venatorio e all'esercizio venatorio effettuato senza autorizzazione in istituti faunistico-venatori ».

b) Al primo comma, la lettera *q*) è così sostituita:

« *q*) la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 300.000, per chi esercita l'allenamento e l'addestramento di cani da caccia all'interno di istituti faunistici o faunistico-venatori, al di fuori dei tempi di cui al calendario venatorio o di quanto disposto all'art. 34 della presente legge. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ».

c) Al primo comma, dopo la lettera *q*) è aggiunta la seguente lettera:

« *r*) la sanzione amministrativa da L. 5000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo ».

Art. 5.

1. L'art. 39 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è così sostituito:

« Art. 39 (*Fondo di tutela delle produzioni agricole*). — Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole della selvaggina e delle attività venatorie il fondo di tutela delle produzioni agricole di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, viene ripartito dalla giunta regionale tra le amministrazioni provinciali in rapporto, di norma, alla superficie agricola e forestale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per ogni area faunistica, è costituito un comitato di gestione.

Le domande di indennizzo per danni alle colture sono presentate ai comuni entro dieci giorni dall'evento, corredate possibilmente di prove testimoniali e fotografiche dell'avvenuto danneggiamento; i comuni entro dieci giorni dal ricevimento della domanda provvedono alle verifiche del caso, e le rinviano alle amministrazioni provinciali.

L'ammontare della liquidazione è valutato in rapporto al valore su campo della coltura danneggiata, in conformità con i criteri generali fissati dall'amministrazione provinciale.

Quando l'ammontare dei danni accertati superi il valore delle assegnazioni si provvede a ripartizioni percentuali, con eventuale esclusione — su proposta del comitato di cui al secondo comma del presente articolo — dei danni di tenuo valore. Somme eventualmente residue vengono utilizzate per operazioni di prevenzione dei danni e di riequilibrio faunistico.

Non sono ammessi a indennizzo i danni causati da specie animali in aree costituite in divieto di caccia, nelle superfici boscate, eccettuate quelle rimboschite fino a tre anni, nei fondi chiusi, o in quelle aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone, nonché quelli su superfici interessate da istituti o aziende che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria.

Non sono altresì ammessi ad indennizzo i danni non altrimenti risarcibili imputabili all'esercizio della caccia, al di fuori dei periodi o dei giorni in cui la caccia è consentita.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni provinciali inviano alla giunta regionale una relazione sui danni denunciati e indennizzati e sugli interventi effettuati per la prevenzione. Di tali relazioni la giunta regionale tiene conto nelle ripartizioni successive ».

2. L'art. 41 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, già sostituito dall'art. 4 della legge regionale 29 luglio 1981, n. 61, è abrogato.

I numeri d'ordine 15 e 16 del titolo II della tariffa annessa alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni, sono così modificati:

a) dopo la lettera *d*) del numero d'ordine 15 del titolo II della tariffa annessa alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto:

« *e*) fisso ai trampolieri L. 48.000 ».

b) Il numero d'ordine 16 del titolo II della tariffa annessa alla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituito:

« Concessione di costituzione di:

Azienda faunistico-venatoria per ogni Ha:

tassa di rilascio	L. 9.600
tassa annuale	» 2.400

Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno in cui si riferiscono ».

3. L'art. 42 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 2 agosto 1983, n. 58, è così sostituito:

« A partire dall'anno 1985 le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale per l'esercizio venatorio vengono destinate come segue:

a) nella misura del 9 % a favore delle province per la tutela delle produzioni agricole. La ripartizione è effettuata con le modalità indicate al precedente art. 39;

b) nella misura del 3 % a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

c) nella misura del 5 % a favore delle province per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

d) nella misura del 3 % a favore delle associazioni intercomunali per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate. Le ripartizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono effettuate per il 70 % in rapporto alla superficie agricola e forestale e per il 30 % in relazione al numero dei cacciatori residenti. Le somme eventualmente residue rispetto agli stanziamenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono utilizzate dagli enti per interventi di riequilibrio faunistico;

e) nella misura del 60 % a favore delle associazioni intercomunali e delle comunità montane per interventi di tutela, incremento, recupero e ripristino delle risorse faunistico-ambientali nell'ambito dei piani provinciali, degli indirizzi generali di piano regionale, e per l'attivazione degli istituti e delle strutture previste dalla presente legge.

L'erogazione dei fondi suddetti alle associazioni intercomunali ed alle comunità montane è effettuata dalla giunta regionale su progetti approvati dalle stesse, definiti per obiettivi, modalità di attuazione, tempi e relative spese e corredati di parere favorevole espresso dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

Le associazioni intercomunali e le comunità montane possono utilizzare i fondi loro assegnati anche per finanziare iniziative faunistico-ambientali di altri enti o di privati, singoli ed associati, ricomprese nei rispettivi progetti.

Per garantire le necessarie funzioni di coordinamento e per l'attivazione dei rispettivi piani faunistici, le amministrazioni provinciali esprimono il proprio parere sui progetti delle associazioni intercomunali e delle comunità montane al 31 maggio ed al 30 settembre di ogni anno.

Al termine di ogni semestre le associazioni intercomunali e le comunità montane sono tenute a fornire all'amministrazione provinciale competente ed alla giunta regionale il rendiconto operativo e finanziario relativo ad ogni singolo progetto. Per i progetti di durata annuale o pluriennale dovranno essere forniti i rispettivi stati di avanzamento.

Ai fini dell'erogazione dei fondi sono considerati prioritari i progetti, presentati da enti pubblici o da operatori associati, che siano finalizzati alla difesa, al ripristino ed alla valorizzazione dell'ambiente;

f) nella misura del 20 % a favore della giunta regionale per iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna, per attività di educazione e di propaganda, per contributi ad enti ed associazioni e per l'espletamento in genere dei compiti propri della giunta stessa ai sensi della presente legge.

La giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno ripartisce le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio tra i diversi interventi indicati. Parte delle somme di cui alla lettera *f*) del precedente comma possono essere destinate a copertura delle spese di funzionamento istituzionale ».

4. L'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1983, n. 58, è abrogato.

5. Il primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo comma dell'art. 43 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 gennaio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 novembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 1984.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. 74.
Norme urbanistiche integrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge detta norme integrative della vigente disciplina urbanistica al fine di favorire, attraverso la sistematica conoscenza del territorio e dei suoi caratteri fisici ed ambientali, il miglioramento qualitativo degli atti di pianificazione territoriale e il loro organico collegamento con gli obiettivi dello sviluppo economico e sociale.

2. In particolare, individua funzioni regionali e funzioni provinciali in materia di pianificazione territoriale e detta norme per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti urbanistici, nonché per il loro coordinamento a livello sovracomunale.

Art. 2.
Quadro regionale di coordinamento territoriale

1. La Regione stabilisce gli indirizzi ed i contenuti della pianificazione urbanistica del territorio in attuazione degli obiettivi del piano regionale di sviluppo (P.R.S.). A tale fine la Regione emana la prescrizioni ed i vincoli urbanistici di cui all'art. 3 e le direttive di cui all'art. 4.

2. Le prescrizioni, i vincoli e le direttive trovano di norma espressione coordinata in piani relativi a determinati settori di intervento e/o a determinate zone del territorio regionale.

3. Il sistema degli atti e dei piani di cui al comma precedente costituisce il quadro regionale di coordinamento territoriale (QRCT).

4. In sede di approvazione del P.R.S., il consiglio regionale indica gli atti di QRCT che debbono essere adottati o aggiornati e coordinati per l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti nel P.R.S. stesso definendo gli ambiti, gli obiettivi, i criteri ed i tempi.

5. Oltre alle funzioni attribuite dalla legislazione vigente, la commissione regionale tecnico-amministrativa (C.R.T.A.), sezione urbanistica e beni ambientali, esprime parere tecnico preventivo sugli atti regionali di cui al presente articolo.

Art. 3.
Prescrizioni e vincoli urbanistici regionali

1. La Regione stabilisce, in riferimento alle determinate zone del territorio regionale interessate, particolari prescrizioni urbanistiche e specifici vincoli necessari al conseguimento di obiettivi nazionali o regionali indicati da leggi o atti di programmazione statali o regionali in materia di difesa del suolo, conservazione, tutela e utilizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali, di localizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale.

2. Le prescrizioni ed i vincoli, approvati dal consiglio regionale con la procedura di cui al presente articolo, sono direttamente efficaci nei confronti dei terzi e prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici.

3. Il consiglio regionale delibera l'adozione delle prescrizioni e dei vincoli di cui al presente articolo, sentiti i comuni territorialmente interessati, i cui consigli hanno la facoltà di esprimersi al riguardo con propria deliberazione da far pervenire al consiglio regionale ento quaranta giorni dal ricevimento della richiesta del parere; sono altresì consultate le organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori, nonché le associazioni culturali, naturalistiche e professionali riconosciute interessate.

4. La deliberazione del consiglio è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Dalla data della pubblicazione si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

5. La delibera di cui al comma precedente è trasmessa ai comuni interessati, i quali provvedono, entro cinque giorni dal ricevimento, al deposito nelle rispettive segreterie per trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'effettuato deposito è data notizia al pubblico.

6. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni e proposte, che sono trasmesse dal comune, unitamente alle proprie deduzioni, al consiglio ed alla giunta regionale entro i successivi quindici giorni.

7. Il consiglio regionale decide in merito alle osservazioni, alle proposte e alle deduzioni trasmesse dai comuni e delibera in via definitiva le prescrizioni urbanistiche ed i vincoli. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione.

Art. 4.

Direttive

1. Allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica nel territorio regionale, la Regione emana direttive alle quali sono tenuti ad uniformarsi i comuni nella formazione, l'adeguamento e la gestione dei propri strumenti urbanistici.

2. Le direttive, anche relative a determinate parti del territorio regionale:

a) individuano i criteri per determinare gli obiettivi economico-sociali, in attuazione del P.R.S., ai quali devono uniformarsi gli indirizzi ed i contenuti della pianificazione territoriale;

b) dettano criteri e indirizzi per il coordinamento degli strumenti urbanistici di cui all'art. 8;

c) dettano criteri e indirizzi per l'effettuazione di specifiche analisi settoriali dei sistemi fisico-ambientale, produttivo primario, secondario e terziario, residenziale, infrastrutturale e delle attrezzature e servizi di pubblico interesse, ai fini della determinazione e dell'adeguamento delle previsioni degli strumenti urbanistici concernenti la localizzazione, il dimensionamento e l'organizzazione nel territorio degli spazi destinati agli usi anzidetti, specificando in particolare il rapporto tra le aree da destinare ad intervento pubblico e ad intervento privato;

d) dettano criteri ed indirizzi per garantire il coordinamento della normativa tecnica e di attuazione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali;

e) dettano criteri ed indirizzi per la verifica della realizzabilità, della efficacia e dell'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici e per la loro periodica revisione;

f) dettano disposizioni in riferimento alle zone territoriali omogenee, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonché relativamente ai rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici e riservati alle attività collettive di cui agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale.

3. Le direttive sono approvate con apposita deliberazione del consiglio regionale sentiti i comuni e le province interessati i cui consigli si esprimono entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Sono altresì consultate le organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori, nonché le associazioni culturali, naturalistiche e professionali riconosciute interessate.

4. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e acquistano efficacia dalla data di pubblicazione.

Art. 5.

Istruzioni tecniche

1. Al fine di unificare i criteri tecnici, metodologici e di analisi dei dati territoriali, applicati dai singoli comuni nella formazione e nella gestione degli strumenti urbanistici, la giunta regionale può impartire istruzioni tecniche intese in particolare:

a determinare le modalità ed i criteri da seguire per il rilevamento e l'analisi dello stato delle risorse territoriali e della domanda ad esse relativa;

a stabilire i metodi formali di redazione degli strumenti urbanistici e delle relative rappresentazioni cartografiche.

2. La giunta regionale approva le relative deliberazioni previa consultazione dei comuni, i cui consigli si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta della giunta.

3. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione.

Art. 6.

Provvedimenti cautelari

1. Per comprovati motivi di urgenza e in relazione alla tutela degli interessi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 3, la giunta regionale può deliberare provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d'uso e costruzioni su aree pubbliche o private, anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento della giunta deve essere immediatamente trasmesso al consiglio regionale, il quale può aumentare il periodo di sospensione o inibizione fino a sei mesi.

2. La deliberazione deve essere esplicitamente motivata, deve identificare i beni oggetto del provvedimento e contenere, ove occorra, la prescrizione dei relativi adempimenti comunali.

3. La deliberazione è notificata ai comuni interessati.

Art. 7.

Atti delle province per la pianificazione territoriale

1. Le province possono deliberare proposte in ordine alla formazione, specificazione ed integrazione degli atti di cui agli articoli 3 e 4; le proposte debbono essere specificatamente motivate con riferimento alle caratteristiche del rispettivo territorio provinciale.

2. Le deliberazioni dei consigli provinciali concernenti le proposte sono inviate al consiglio regionale il quale delibera su di esse nei successivi sei mesi. Qualora entro tale termine sulla proposta non sia stato adottato alcun provvedimento, essa è iscritta di diritto all'ordine del giorno del consiglio.

3. Le deliberazioni del consiglio regionale sono assunte con il procedimento di cui agli articoli 3 e 4, secondo che trattasi di proposte di prescrizioni o vincoli, ovvero di direttive.

4. Le prescrizioni e le direttive approvate dal consiglio regionale ai sensi del presente articolo sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione ed hanno la medesima efficacia dei corrispondenti atti regionali di cui, rispettivamente, ai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 8.

Coordinamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I comuni coordinano con la procedura di cui al presente articolo la coerenza dei rispettivi strumenti urbanistici fra loro e con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo economico e sociale risultanti dagli atti di programmazione della Regione.

2. Il coordinamento è, di norma, riferito agli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37 e successive modificazioni e, quando i comuni interessati abbiano espresso la propria intesa con apposita deliberazione consiliare, è promosso dall'associazione intercomunale o dalla comunità montana ai sensi del successivo terzo comma. I comuni possono comunque, sempre con apposita deliberazione consiliare, indicare ambiti territoriali di coordinamento diversi, nonché le forme organizzative ed i soggetti incaricati di promuovere il coordinamento. Con le deliberazioni con le quali definiscono le intese suddette, i comuni indicano altresì le modalità per la copertura della spesa prevista.

3. Il coordinamento riguarda:

a) gli obiettivi di sviluppo economici e sociali cui sono orientati gli strumenti urbanistici vigenti e la loro coerenza rispetto agli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione della Regione;

b) il dimensionamento e la distribuzione sul territorio dei comuni degli insediamenti residenziali e produttivi, delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi di interesse sovracomunale;

c) le previsioni di assetto delle aree extraurbane con particolare riferimento alle attività agricole e di forestazione, alla difesa del territorio e dell'ambiente, alla regimazione delle acque e all'uso delle risorse territoriali.

4. Sulla base della verifica di cui al precedente comma, i soggetti incaricati del coordinamento deliberano le conseguenti proposte di adeguamento, sentiti i consigli comunali interessati e previa consultazione delle organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori, nonché delle organizzazioni culturali, naturalistiche, professionali riconosciute interessate.

5. La deliberazione è trasmessa alla giunta regionale, la quale nei successivi sessanta giorni, presenta al consiglio le proposte di adeguamento, unitamente alle proprie valutazioni circa la loro coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti della programmazione regionale e del QRCT.

6. Le proposte di adeguamento sono approvate dal consiglio regionale. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa ai comuni perché provvedano, secondo i tempi e le modalità indicate nella delibera, ad adottare le conseguenti varianti ai propri strumenti urbanistici.

7. Salvo quanto previsto dall'art. 11, le varianti conseguenti le proposte di adeguamento acquistano efficacia se, entro novanta giorni dal ricevimento, la giunta regionale non vi apporti le modifiche necessarie a garantire l'osservanza di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. In tal caso si segue il procedimento di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

8. La giunta regionale, o il consiglio regionale nei casi previsti dall'art. 11, approvano gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti previo confronto con i risultati degli atti di verifica compiuti ai sensi del presente articolo. In mancanza di tali atti, gli strumenti urbanistici comunali e le varianti sono approvati previo confronto, relativamente alle previsioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del terzo comma del presente articolo, con gli strumenti urbanistici dei comuni che la Regione riconosca interessati in sede di procedimento di approvazione. La deliberazione deve dare atto del confronto.

Art. 9.

Ammissibilità di varianti agli strumenti urbanistici comunali

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8, le varianti diverse da quelle indicate dai successivi comma possono avere corso solo in occasione della procedura di formazione dei P.P.A. e, comunque, ad intervalli di tempo non inferiori a diciotto mesi. Tali varianti devono essere organiche rispetto agli ambiti territoriali considerati.

2. Sono ammesse in ogni tempo le varianti agli strumenti urbanistici:

a) necessarie alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale; ovvero conseguenti all'applicazione di leggi statali o regionali che dispongono la realizzazione di opere pubbliche e prevedono che le deliberazioni di scelta delle aree o di approvazione dei progetti non conformi agli strumenti urbanistici costituiscono variante agli strumenti stessi, fermo restando quanto disposto dal quarto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

b) per la rettifica di perimetrazioni di zone in conseguenza di esigenze tecniche riconosciute necessarie in occasione dell'approvazione di piani attuativi;

c) necessarie per l'adeguamento agli standards urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 od alle norme fissate al riguardo dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 4;

d) espressamente derivanti dall'applicazione di norme regionali o comunque da queste previste.

3. I comuni possono adottare varianti diverse da quelle di cui ai precedenti comma solo in casi eccezionali e per comprovate esigenze di pubblico interesse. Tali varianti sono approvate con la procedura di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 10.

Snellimento di procedure per l'approvazione di varianti

1. E' soppressa l'autorizzazione preventiva per l'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e quella di cui all'art. 1 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

2. Si applica il procedimento ordinario di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per le varianti di cui al primo comma dell'art. 9.

3. Si applica il procedimento di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167, per le varianti indicate dal precedente art. 9, secondo comma, lettere *a*) e *d*). Tali varianti sono trasmesse alla giunta regionale e si intendono approvate qualora nel termine di novanta giorni dal loro ricevimento la giunta regionale non abbia comunicato le proprie determinazioni.

4. Non sono soggette ad approvazione regionale le varianti di cui all'art. 9, secondo comma, lettere *b*) e *c*). I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla giunta regionale copia delle relative deliberazioni.

Art. 11.

Approvazione dei nuovi piani regolatori generali e delle varianti generali

1. I nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali, sono approvati dal consiglio regionale. A tal fine la giunta regionale, acquisito il parere della C.R.T.A. ai sensi e con le procedure di cui alla legge 3 luglio 1972, n. 17, e successive modificazioni, presenta la propria proposta al consiglio regionale.

2. La proposta della giunta regionale si intende approvata senza ulteriori atti qualora non venga richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio regionale del provvedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno il consiglio regionale delibera sulla proposta della giunta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

3. Tali termini decorrono dalla data di insediamento del nuovo consiglio regionale, nel caso la proposta non sia stata esaminata a causa della sospensione dell'attività consiliare ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 12.

Snellimento di procedure per la formazione di strumenti urbanistici attuativi

1. Non sono soggetti ad alcuna approvazione regionale, salvo che per le aree e per gli ambiti individuati dalla Regione con atti del Q.R.C.T. e sempreché non costituiscano varianti allo strumento urbanistico generale:

a) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata (articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni);

b) i piani per gli insediamenti produttivi (art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865);

c) i piani per l'edilizia economica e popolare (legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni).

2. I piani attuativi di cui al comma precedente sono adottati con deliberazione del consiglio comunale soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

3. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nel termine perentorio dei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni od opposizioni. La deliberazione con i relativi allegati è altresì trasmessa alla giunta regionale.

4. Qualora vengano presentate osservazioni od opposizioni il consiglio comunale decide sulle osservazioni od opposizioni ed approva il piano. La relativa deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

5. Qualora non siano state presentate osservazioni od opposizioni il consiglio comunale ne prende atto; dalla stessa data il piano si intende approvato.

6. L'autorizzazione preventiva per la formazione dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 856, è soppressa, salvo che per le aree e gli ambiti individuati dalla Regione con atti del Q.R.C.T.

Art. 13.

Snellimento di procedure per l'esercizio dei poteri di deroga previsti dai piani regolatori generali

1. Per l'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non è richiesto il preventivo nulla osta della giunta regionale di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

2. La deroga può essere concessa alle seguenti condizioni:

a) per interventi pubblici o di interesse pubblico;

b) purché sia prevista nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Art. 14.

Equiparazione dei programmi di fabbricazione ai piani regolatori generali

1. La disciplina degli interventi di utilizzazione e trasformazione del territorio è assicurata dai comuni mediante piani regolatori generali.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di fabbricazione vigenti sono equiparati a tutti gli effetti ai piani regolatori generali; le varianti agli stessi sono approvate con le procedure previste per i piani regolatori generali.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Gli strumenti urbanistici generali approvati in data anteriore al 15 gennaio 1972 dovranno essere sottoposti a revisione con deliberazione da adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 8.

2. Le varianti dei comuni costieri e dell'arcipelago toscano dovranno definire l'uso della fascia costiera, la tutela e la valorizzazione dei suoi valori ambientali e naturalistici entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposite direttive emanate dal consiglio regionale entro sei mesi dalla stessa data.

3. Trascorsi i termini di cui ai precedenti comma, e fino all'approvazione dell'atto in essi previsto, è sospesa l'attuazione delle zone di espansione previste dallo strumento urbanistico vigente nelle zone interessate.

4. Gli atti di coordinamento della strumentazione urbanistica comunale già elaborati dalla comunità montana dell'Elba e Capraia, dall'associazione intercomunale n. 17 e dalla comunità montana del Mugello, possono essere deliberati dai rispettivi soggetti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali atti sostituiscono le proposte di adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'art. 8 e sono inviati alla Regione per gli adempimenti di cui al quarto e quinto comma del medesimo articolo.

Art. 16.

Contributi e agevolazioni

1. Per favorire il coordinamento degli strumenti urbanistici ai sensi del precedente art. 8 la Regione concede ai comuni un contributo finanziario, *una tantum*, di L. 25.000.000 quale concorso alle spese sostenute dalle associazioni intercomunali o dai soggetti incaricati di promuovere il coordinamento. Il contributo può essere utilizzato anche per la costituzione di apposite strutture tecniche.

2. I contributi sono concessi ed erogati dalla giunta regionale secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e sono erogati in due rate: 70 % all'inizio della procedura, il 30 % all'invio degli atti della Regione.

3. All'onere derivante è fatto fronte mediante le variazioni di bilancio di cui al successivo art. 17.

Art. 17.

Variazioni di bilancio

Agli stati di previsione della spesa del bilancio 1984, competenza e cassa per analogo importo, sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 dicembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 novembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 1984.

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. 75.

Contributi all'Associazione teatro regionale toscano, alla Fondazione orchestra regionale toscana, alla Fondazione mediateca regionale toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del 9 gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per concorrere al funzionamento dell'Associazione teatro regionale toscano, della Fondazione orchestra regionale toscana e della Fondazione mediateca regionale toscana, costituite per iniziativa della Regione, alle quali essa partecipa con prevalente responsabilità e che svolgono una funzione di rilevante interesse nei programmi regionali di promozione delle attività culturali, la Regione eroga un contributo ordinario annuale comprensivo della quota associativa.

2. La giunta regionale, valutati i bilanci preventivi delle istituzioni di cui al primo comma, provvede con propria deliberazione a liquidare i contributi ordinari annuali comprensivi della quota associativa nella misura stabilita al successivo articolo 4.

3. La Regione concede, altresì, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2, contributi anche triennali per concorrere all'attuazione dei programmi di attività delle istituzioni di cui al primo comma.

4. Per la concessione di contributi alle predette istituzioni cessano di avere applicazione le norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1980, n. 11.

Art. 2.

Procedure di spesa

1. Le istituzioni di cui all'art. 1 presentano alla giunta regionale entro il termine stabilito annualmente, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'esercizio, il bilancio di previsione annuale, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire con l'attività, dal programma delle attività anche sotto il profilo culturale e artistico, dal piano tecnico finanziario che contiene le indicazioni relative al triennio successivo e che determina le quote annuali dei contributi degli enti che partecipano alla istituzione correlandolo al programma dell'attività svolta nelle singole sedi.

2. Le istituzioni presentano altresì alla giunta regionale, entro il termine da essa stabilito annualmente, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti.

3. La giunta regionale, esaminati i documenti di cui al primo comma, valutata la loro conformità agli atti della programmazione regionale, definisce l'entità del contributo di cui al terzo comma dell'art. 1, da assegnare alle singole istituzioni, e trasmette la proposta di deliberazione al consiglio regionale per l'approvazione.

4. L'erogazione del contributo a ciascuna istituzione è subordinata alla copertura di eventuali disavanzi risultanti dal rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente. La copertura deve essere prevista ed effettuata da parte delle istituzioni di cui all'art. 1 nel bilancio preventivo o nelle sue variazioni.

Art. 3.

Obblighi dei rappresentanti della Regione

I rappresentanti della Regione nominati negli organi delle istituzioni di cui all'art. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, sono tenuti a presentare in tempo utile alla giunta regionale la proposta del bilancio annuale corredato di tutti gli elementi informativi che consentano di valutare oggettiva-

mente il rispetto delle finalità dell'istituzione secondo criteri di buona amministrazione nonché la conformità dei programmi della istituzione con gli obiettivi indicati negli atti di programmazione della Regione.

Art. 4.

Norme finanziarie

A decorrere dal 1985 l'entità del contributo ordinario annuale comprensivo della quota associativa è determinato nella seguente misura:

a) all'Associazione teatro regionale toscano L. 700.000.000

b) alla Fondazione orchestra regionale toscana . . . . » 700.000.000

c) alla Fondazione mediateca regionale toscana . . . . » 100.000.000

Alla copertura finanziaria della spesa di L. 1.500.000.000 per i contributi di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento che sarà previsto nel bilancio dell'esercizio al capitolo corrispondente al 16150 del bilancio 1984 mediante riduzione per analogo importo del capitolo corrispondente al 16000. La legge di bilancio determinerà il finanziamento dei contributi di cui al terzo comma dell'art. 1.

Art. 5.

Norma finale

Sono soppressi:

a) l'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 7 maggio 1980, n. 44 « Partecipazione della regione Toscana alla costituzione della Fondazione orchestra regionale toscana »;

b) l'art. 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 « Costituzione della Fondazione mediateca regionale toscana ».

La legge regionale 29 dicembre 1983, n. 85 « Contributo ordinario annuale alle istituzioni culturali costituite per iniziativa della Regione » è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 dicembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 novembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 1984.

(2473)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. **14**.

Istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Puglia istituisce l'osservatorio epidemiologico regionale per l'attività di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione in funzione della programmazione del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dell'art. 58 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Art. 2.

Compiti

L'osservatorio epidemiologico regionale è l'organizzazione tecnico-scientifica di cui si avvale la giunta regionale per:

1) avere dati sulla incidenza delle malattie sul territorio;

2) promuove indagini epidemiologiche;

3) individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

4) elaborare i dati comunque raccolti attinenti a problemi di carattere socio-sanitario, per il loro utilizzo nella programmazione;

5) predisporre il programma annuale di attività per il sistema informativo;

6) predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione.

La giunta regionale, inoltre, può avvalersi dell'osservatorio epidemiologico regionale per:

a) eseguire studi atti a fornire indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente rilevanti;

b) coordinare i modi e i tempi della prevenzione;

c) predisporre interventi finalizzati;

d) valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili, nonché le specifiche attuative dei programmi;

e) valutare l'efficacia degli interventi ed i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;

f) promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale.

Art. 3.

Organizzazione

L'osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti attraverso:

i presidi ed i servizi delle unità sanitarie locali;

apposita struttura dell'assessorato regionale alla sanità;

la collaborazione delle strutture dell'Università degli studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all'art. 39 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

la collaborazione con altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni.

Art. 4.

Il comitato tecnico scientifico

All'attività dell'osservatorio epidemiologico presiede un comitato tecnico scientifico che si avvale di una segreteria costituita presso l'assessorato alla sanità.

Il comitato tecnico scientifico è organo consultivo della giunta regionale ed è composta da quindici esperti nelle seguenti materie:

epidemiologia;
igiene;
ecologia;
infettivologia;
dismetabolismo;
patologia generale;
anatomia patologica;
profilassi e patologia veterinaria;
biometria e statistica sanitaria;
medicina del lavoro;
farmacologia;
economia sanitaria;
pianificazione socio-sanitaria;
biologia;
sociologia.

Il comitato tecnico scientifico è presieduto dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato.

La nomina è effettuata dal consiglio regionale su proposta della giunta all'inizio di ogni legislatura ed i componenti possono essere confermati.

Il comitato tecnico scientifico deve, entro il 31 ottobre di ogni anno, predisporre il programma di lavoro per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno deve predisporre la relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.

Il comitato tecnico scientifico di norma si riunisce con periodicità mensile.

Ai componenti del comitato tecnico scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità di presenza ed il rimborso delle spese, nella misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 5.

Rapporti con le regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità

L'osservatorio epidemiologico regionale per interscambi, notizie e coordinamenti di attività di interesse interregionale curera i collegamenti con gli osservatori epidemiologici delle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 6.

Notiziario

La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati della elaborazione dei dati raccolti.

Art. 7.

Finanziamento

Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'osservatorio epidemiologico gravano sul fondo sanitario e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 aprile 1985

TRISORIO LIUZZI

(2436)

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 4 marzo 1985, n. **1.**

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 53 del 17 settembre 1984 concernente: « Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Art. 1.

Iniziative ammesse a contributo

Per le iniziative ammesse a contributo secondo l'art. 3 della legge si intende quanto segue:

1) *costruzione* è l'edificazione *ex-novo* di un immobile da adibirsi ad albergo per la realizzazione di un campeggio oppure di un villaggio turistico;

2) *ricostruzione* è, non solo il rifacimento ancorché parziale, di un edificio alberghiero su demolizione di preesistente immobile, ma altresì, il rifacimento di un edificio del quale vengono conservati i soli muri perimetrali per motivi vincolistici ovvero di opportunità architettonica;

3) *completamento* sono quelle opere già previste nel progetto originario o in successive trasformazioni e non ancora realizzate. Oltre alla documentazione di cui al successivo articolo 4, l'operatore alberghiero deve esibire tali progetti ed indicare i motivi per cui le opere predette non sono state effettuate;

4) *ampliamento* son quelle opere che comportano un aumento della volumetria dell'edificio alberghiero.

Tale aumento può realizzarsi sia mediante sopraelevazione sia mediante costruzione di un nuovo corpo di fabbrica contiguo e connesso al preesistente immobile ricettivo. Per i campeggi e i villaggi turistici l'ampliamento si concreta nell'aumento dell'estensione dell'esercizio;

5) *trasformazione* consiste in quelle opere che determinano la destinazione ricettiva alberghiera di un immobile o porzione di esso avente prima una destinazione diversa;

6) *ammodernamento* consiste in quelle opere finalizzate ad adeguare l'immobile, le attrezzature e gli impianti ad intervenute esigenze connesse allo sviluppo tecnologico e di funzionalità;

7) *miglioramento* consiste in quelle opere che conferiscono una maggiore funzionalità all'esercizio ricettivo e/o si riferiscono all'estetica esterna od interna dell'immobile;

8) *le attrezzature, le opere e gli impianti* complementari agli alberghi, ai campeggi ed ai villaggi turistici devono intendersi non solo quelli destinati a completare la funzionalità dell'esercizio ricettivo, in quanto costituenti rapporto pertinenziale con funzione strumentale di accessorietà rispetto all'esercizio stesso, ma anche gli impianti e le attrezzature annessi all'esercizio ricettivo e destinati ad attività culturali, sportive, ricreative e di tempo libero.

Sono assimilate alle opere complementari quelle da realizzare su aree rivierasche anche di acque interne, quando le opere stesse siano collegate funzionalmente con l'esercizio ricettivo che le predispone per la propria clientela.

Le opere, gli impianti, le attrezzature di cui al presente articolo per essere ammessi a finanziamento devono, comunque, essere congrui rispetto all'esercizio ricettivo cui si riferiscono.

Art. 2.

Domanda

Per ogni richiesta di contributo relativa alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dell'art. 3 della legge va presentata apposita domanda e specifica documentazione.

La domanda, in carta da bollo, deve essere indirizzata, congiuntamente agli atti a suo corredo, in duplice copia alla regione Lazio - assessorato turismo.

Altra copia in carta libera della domanda e degli atti a corredo deve essere inviata all'ente turistico periferico, competente per territorio, per l'espletamento dell'istruttoria preliminare di cui al successivo art. 7.

Nella domanda l'operatore turistico deve, sotto la propria responsabilità, dichiarare:

1) le sue generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la sua residenza;

2) se è intestatario della licenza dell'esercizio ricettivo e se è proprietario o meno dell'immobile;

3) se ed a quale categoria l'esercizio attualmente appartiene o dovrà appartenere;

4) se e quali richieste di contributo abbia eventualmente avanzato allo Stato, alla Cassa per il Mezzogiorno, alla Regione e ad altri enti locali per la realizzazione delle medesime iniziative;

5) di accettare tutte le condizioni cui la legge subordina la concessione di finanziamento;

6) gli estremi del codice fiscale e della partita IVA;

7) i termini iniziali e finali previsti per la realizzazione delle iniziative;

8) se, ad opere ultimate, è prevista l'occupazione anche a *part-time* di giovani e l'introduzione di nuove tecnologie.

Art. 3.

Sottoscrizione della domanda

La domanda deve essere sottoscritta:

1) dal richiedente o dai richiedenti, se più sono gli operatori turistici interessati all'iniziativa;

2) dal legale rappresentante, se trattasi di società, deve prodursi copia autentica dell'atto costitutivo e del vigente statuto della società ed i certificati rilasciati dalla cancelleria del competente tribunale ed attestanti l'iscrizione della società stessa nel registro delle società e l'identità del uso attuale rappresentante legale;

3) dal legale rappresentante di enti pubblici, all'uopo autorizzato nei modi di legge, deve prodursi la relativa documentazione;

4) dal legale rappresentante debitamente autorizzato, ove trattasi di enti ecclesiastici e religiosi che gestiscano attività alberghiera. E' necessario allegare un certificato del prefetto attestante l'identità dell'attuale rappresentante legale dell'ente.

Art. 4.

Documentazione della domanda

La domanda deve esesre corredata dalla seguente documentazione:

1) per le opere di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *g*) dell'art. 3 della legge:

a) progetto tecnico di massima corredato, ove prescritto, dalla concessione edilizia rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché dagli allegati progettuali di regola richiesti dal comune stesso ai fini del rilascio della concessione. In mancanza di tale concessione, l'istruttoria della pratica resta sospesa fino al suo rilascio. Devonsi, comunque, allegare tutti gli elaborati tecnici (planimetrie, piante, sezioni e prospetti) debitamente quotati, con esatto riferimento al computo metrico di cui alla successiva lettera *b*), tali da dimostrare con la massima chiarezza i lavori che si intendono eseguire e per i quali è richiesto il finanziamento regionale;

b) computo metrico estimativo analitico, suddiviso per categorie, atto a determinare esattamente quantità e conti, le cui previsioni trovino precisa rispondenza nei cennati elaborati tecnici. Per i prezzi deve tenersi conto del vigente prezzario regionale in quanto applicabile. Per le opere e materiali non previsti dal prezzario regionale devono essere esibiti dettagliati preventivi di spesa delle ditte appaltanti o fornitrici;

c) dettagliata relazione tecnico-amministrativa delle opere da eseguire, con indicazione degli estremi catastali;

Il progetto, la relazione e il computo metrico devono essere firmati, oltreché dall'operato turistico, da un tecnico iscritto all'albo professionale;

2) per l'acquisto dell'area o dell'immobile previsto alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 3, della legge:

a) copia del contratto di compravendita debitamente trascritto;

b) ove il caso, copia autentica della licenza amministrativa rilasciata all'operatore turistico per la gestione dell'esercizio ricettivo;

3) per gli acquisti di attrezzature mobili:

a) relazione descrittiva delle attrezzature stesse sottoscritta dall'operatore turistico;

b) dettagliato preventivo di spesa;

4) per le iniziative da realizzare mediante ricorso ad operazioni di leasing mobiliare previste dalla lettera *f*) dell'art. 3, della legge:

a) copia autentica del contratto di leasing mobiliare.

Art. 5.

Piano finanziario e di gestione

La domanda deve essere corredata da un piano finanziario e di gestione formulato secondo un'impostazione tecnico-economica ed indicante in particolare:

a) i tempi previsti per l'acquisizione dei beni e per la realizzazione delle opere;

b) la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per l'iniziativa;

c) il raffronto tra la situazione in atto e quella conseguibile a fine intervento in relazione all'andamento della domanda.

In calce al piano l'operatore turistico deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, che ogni dato fornito corrisponde a verità e può essere accertato.

Art. 6.

Istruttoria preliminare

Per le iniziative di cui all'art. 3 della legge l'ente turistico periferico competente per territorio esamina preliminarmente la domanda:

1) verificando le dichiarazioni di cui ai n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 6 del precedente art. 2;

2) verificando l'esistenza della documentazione allegata alla domanda.

A tal fine devono essere richieste all'operatore turistico le eventuali integrazioni e può essere acquisito ogni altro atto o dato ritenuto indispensabile per l'esame stesso.

Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ente trasmette all'assessorato regionale al turismo una relazione di fattibilità corredandola degli atti e documenti eventualmente acquisiti ad integrazione della domanda ed esprimendo motivato parere sulla opportunità o meno dell'iniziativa.

Il mancato rispetto del termine di cui al precedente terzo comma comporta la conferma di regolarità delle documentazioni e delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) del primo comma, fatte salve le risultanze degli accertamenti effettuati in merito all'assessorato regionale al turismo.

In mancanza del motivato parere di cui al precedente terzo comma, l'assessorato regionale al turismo accerta l'opportunità dell'iniziativa in base agli elementi in suo possesso riguardanti l'andamento della domanda turistica nella località e valutandone le prospettive di sviluppo.

Art. 7.

Istruttoria regionale

Dopo aver riscontrato gli esperiti accertamenti istruttori, l'assessorato regionale al turismo quantifica la spesa riconosciuta ammissibile utilizzando il vigente prezzario regionale in quanto applicabile.

A tali fini l'assessore regionale al turismo può effettuare sopralluoghi e richiedere documenti e dati all'operatore turistico.

Al termine dell'istruttoria deve essere redatta una conclusiva relazione istruttoria sulla domanda, contenente proposte circa la misura dei contributi e le date di inizio e di ultimazione dei lavori e degli acquisti.

Art. 8.

Provvedimento

Le pratiche istruite secondo le modalità previste dai precedenti articoli 6 e 7 vengono sottoposte alla giunta regionale che procede al riguardo, mediante il provvedimento di cui all'art. 8 della legge.

Nei riguardi delle singole iniziative vengono adottate le seguenti determinazioni:

1) l'improcedibilità della domanda qualora la stessa, nonostante la richiesta appositamente rivolta all'operatore turistico, con assegnazione di un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, non abbia la esternazione legalmente definita oppure risulti incompleta di documenti prescritti oppure indispensabili per il suo esame;

2) l'accoglimento della domanda con statuizioni circa la spesa riconosciuta ammissibile, la misura dei contributi, le date di inizio e di ultimazione dei lavori e degli acquisti;

3) la motivata reiezione della domanda.

Art. 9.

Comunicazione del provvedimento

Non appena la deliberazione di cui al precedente art. 8 sia divenuta esecutiva ai termini della legge n. 62 del 1953, l'assessorato regionale al turismo ne dà comunicazione agli operatori turistici in essa indicati, nonchè al comune ed all'ente turistico periferico competenti per territorio.

Contestualmente a tali comunicazioni, i soggetti ammessi a contributo devono essere invitati a presentare all'assessorato regionale al turismo, entro due mesi dal termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, la seguente documentazione definitiva in duplice copia:

1) consuntivo dei lavori e degli acquisti eseguiti. Si devono presentare i seguenti atti:

a) per i lavori in economia:

1) fatture dei materiali impiegati, ed eventualmente dei lavori eseguiti da terzi;

b) per i lavori affidati a terzi:

1) quietanza finale dell'impresa, debitamente autenticata, attestante la somma globale percepita e corredata da copia dell'atto di cottimo o di appalto;

2) fatture del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore dei lavori da cui risulti l'ammontare percepito per le loro prestazioni;

c) per le attrezzature e per gli impianti:

1) fatture della ditta venditrice e della ditta che ha provveduto alla installazione delle attrezzature e degli impianti stessi;

2) eventuali fatture del progettista da cui risulti l'ammontare percepito per le sue prestazioni;

2) certificato del sindaco da cui risultino le date di inizio e di completamento delle opere, ove trattasi di lavori per cui è necessaria la concessione edilizia. Per le altre opere è sufficiente una dichiarazione ex art. 4 della legge n. 15 del 1968;

3) dichiarazione ex art. 4 della legge n. 15 del 1968 dell'operatore turistico attestante che per la stessa iniziativa non ha usufruito di alcun contributo da parte dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, della Regione e di altri enti locali;

4) atti comprovanti che l'immobile, oggetto dei finanziamenti di cui all'art. 3 della legge, è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di quindici anni mediante trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari;

5) atto d'obbilgo sottoscritto dall'operatore turistico con cui viene garantita la destinazione specifica dei beni mobili per la durata di cinque anni nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge.

Qualora la domanda dell'operatore turistico sia stata respinta in quanto non rientrante nel programma annuale di intervento, di cui all'art. 8 della legge, viene comunicato all'operatore medesimo che la domanda è suscettibile di riesame nei successivi esercizi finanziari purchè produca, nel perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, apposita istanza di richiamo corredata, se ritenuto opportuno, da atti di aggiornamento della spesa.

Art. 10.
Controlli tecnici in corso d'opera

Per le iniziative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *g*) dell'art. 3 della legge, l'assessorato al turismo effettua la comunicazione prevista nel precedente art. 9 anche al competente settore provinciale opere e lavori pubblici, trasmettendo a suo corredo copia della domanda dell'operatore turistico e la relativa documentazione tecnica, onde il settore stesso possa eseguire collaudi in corso d'opera. Il settore medesimo trasmette all'assessorato al turismo i relativi verbali.

Art. 11.
Controlli tecnici finali

Sempre per le iniziative previste dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *g*), dell'art. 3 della legge, l'assessorato al turismo trasmette la documentazione tecnica definitiva al settore provinciale opere e lavori pubblici, che entro trenta giorni effettua un sopraluogo alle opere eseguite, a seguito del quale viene redatto un verbale di collaudo definitivo da cui risultino la loro conformità rispetto alle opere finanziate e le spese effettivamente sostenute dall'operatore turistico. Il verbale medesimo viene quindi, trasmesso all'assessorato al turismo.

Art. 12.
Decreto di liquidazione dei finanziamenti

Riscontrata la regolarità della documentazione prevista dal precedente art. 9 e tenuto conto dei verbali di cui ai precedenti articoli 10 e 11, nonchè degli atti forniti dall'operatore turistico a comprova della contrazione del mutuo e della cessione del credito, di cui al punto 1, lettera *b*), dell'art. 4 della legge, nonché della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziate tramite operazioni di leasing mobiliare, la liquidazione dei contributi avviene, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 12 della legge, mediante decreto del presidente della giunta regionale.

Notizia di ciò viene data all'operatore turistico nonché all'ente turistico periferico competente per territorio purchè comunichi se e quando l'esercizio sia entrato in funzione e perché effettui annualmente controlli all'esercizio stesso circa la permanenza o meno del vincolo e dell'obbligo di destinazione di cui all'art. 11 della legge.

La comunicazione stessa viene effettuata per conoscenza al comune.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, addì 4 marzo 1985

PANIZZI

Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 18 *luglio* 1984, *con deliberazione n.* 923, *vistata dalla commissione di controllo in data* 2 *febbraio* 1985 *con verbale n.* 674/269.

REGOLAMENTO REGIONALE 4 marzo 1985, n. 2.
Modifica dell'art. 6 del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1, concernente: « Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 53 del 17 settembre 1984 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Articolo unico

L'art. 6 del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1, è modificato come di seguito riportato:

« Art. 6. (*Istruttoria preliminare*). — Per le iniziative di cui all'art. 3 della legge l'ente turistico periferico competente per territorio esamina preliminarmente la domanda:

1) verificando le dichiarazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 del precedente art. 2;

2) verificando la documentazione allegata alla domanda.

A tal fine devono essere richieste all'operatore turistico le eventuali integrazioni e può essere acquisito ogni altro atto o dato ritenuto indispensabile per l'esame stesso.

Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'ente trasmette all'assessorato al turismo una relazione di fattibilità corredandola degli atti e documenti eventualmente acquisiti ad integrazione della domanda ed esprimendo motivato parere sulla opportunità o meno dell'iniziativa.

Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l'assessorato al turismo può procedere direttamente all'esame preliminare della domanda ed accertare l'opportunità o meno dell'iniziativa ».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, addì 4 marzo 1985

PANIZZI

Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 21 *dicembre* 1984, *con deliberazione n.* 1092, *vistata dalla Commissione di controllo in data* 6 *febbraio* 1985, *con verbale n.* 674/270.

(2706)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221